CONSORZIO COSTRUZIONE GESTIONE CANILE CO.GE.CA

ORIGINALE

VERBALE DI DETERMINAZIONE N. 09

OGGETTO: ONORANZE FUNEBRI CARDINAL MASSAIA DI MASCHIO PASASANITI CIG. N. BA0ACDA8CA

IL DIRETTORE DEL CO.GE.CA

RICHIAMATA la deliberazione del Cda n. 03 del 23.01.2026 con la quale la sottoscritta veniva nominata direttore di questo Ente;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 09 del 17.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio 2026/2028;

CONSIDERATO che si rende necessario svolgere l'attività di smaltimento dei cadaveri dei cani deceduto presso la struttura per l'anno 2026;

DATO ATTO che è stata interpellata la ditta onoranze funebri cardinal massaia di Maschio Passaniti Gesua con sede in Asti p.i. 01371250059;

VISTO il preventivo presentato di € 520,00 iva di legge compresa;

CONSIDERATO tale preventivo in linea con i prezzi di mercato;

PRESO ATTO della regolarità del DURC;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente ;

Visti l'art. 54 e l'art. 24 –comma 4- lettera f dello Statuto consortile;

Visti l'art. 107 - 3° comma e l'art. 109 - 2° comma del D.lgs n. 267 del 18/08/2000:

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i

parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile dariscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450,legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo

1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VISTO:

- che l'importo complessivo stimato contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 150.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023),mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Considerato pertanto, essendo l'importo del presente appalto inferiore a 150.000 €, di poter procedere all'affidamento dei lavori in questione in maniera autonoma senza dover ricorrere a CUC/SUA o altri soggetti qualificati;

Dato atto che, in forza dell'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 **come modificato dal DL n. 77/2021** conv. in Legge n. 108/2021[1], codesta stazione appaltante ha ritenuto di *non richiedere* la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta Onoranze funebri cardinal massaia di Maschio Passaniti Gesua con sede in Asti p.i. 01371250059;

Visto l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidamento smaltimento carcasse animali";

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d'offerta,

- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore in ragione del prezzo *(ed eventuale, della relazione tecnica richiesta)* ~~;~~

- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante stipulazione della determina *;*

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed esecutiva ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto del CO.Ge.Ca.;
- il regolamento di contabilità;

- RITENUTO:
  - di essere legittimato a emanare l'atto in ragione dell'incarico di Direttore del CO.GE.CA.;
  - di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anti-corruzione;
  - di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
  - di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
  - di emanare l'atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico: regolarità dell'azione amministrativa, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione;
  - di esprimere, ai sensi del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in Legge in data 07/12/2012 n. 213, il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza del seguente atto amministrativo;

CONSORZIO COSTRUZIONE GESTIONE CANILE CO.GE.CA

DETERMINA

1. di definire la premessa come parte integrante;

2. di affidare alla ditta lo smaltimento delle carcasse dei cani;

3. di dare atto che il suddetto affidamento è finanziato con fondi del consorzio;

di impegnare la cifra di € 520,00comprensive di iva. missione– cap. 3660/64/1 "Incarichi per manutenzione della struttura" dell'esercizio 2024 CIG BA1AFA3732

Codice Bilancio	**9030**	Descrizione	**MANUTENZIONE STRUTTURA**		
Cap. /Art.	**72/2**				
CIG		CUP		no	
Creditore	MTP di Poglio Matteo				
Causale	*Affidamento mtp di poglio matteo*				
Modalità finanz.					
Imp./Pren. N.		Importo	**€ 1.203,23**	Frazionabile in	**12**

4. che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene sottoscritta dal Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio per l'attestazione di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

5. il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 determina;

6. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Co.ge.ca.alla sezione *Albo Pretorio e Amministrazione trasparente* ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

7. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Piemonte ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

CONSORZIO COSTRUZIONE GESTIONE CANILE CO.GE.CA

Nizza Monferrato lì 22.01.2026

IL DIRETTORE DEL CO.GE.CA
(Valentina Cantarella)

Visto: Il responsabile finanziario
(Valentina Cantarella)